



La CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai seguenti magistrati:

Fabio VIOLA	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere
Claudio GUERRINI	Consigliere (relatore)
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Elisabetta CONTE	Referendario

nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2020, tenutasi da remoto, mediante videoconferenza,

ha reso la seguente pronuncia.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

Visto il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visti, in particolare, gli articoli 243-bis e 243-quater del TUEL in tema rispettivamente di “*Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale*” e “*Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione*”, introdotti dall’art. 3, comma 1, lett. r), del citato d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012;

Visto l’articolo 114-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto l’articolo 17 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto l’articolo 53, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Viste le linee guida in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale adottate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazioni n. 16/2012/INPR, n. 11/2013/INPR, n. 8/2015/INPR e n. 5/2018/INPR;

Viste altresì le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 22/2013/QMIG, n. 36/2016/QMIG, n. 9/2017/QMIG e n. 8/2019/QMIG;

Viste le deliberazioni del Consiglio Provinciale della Provincia di Imperia n. 24 del 19 luglio 2013, n. 11 del 30 gennaio 2014 e n. 45 del 2 luglio 2014, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, il documento di aggiornamento ed integrazione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale e, infine, il secondo documento di aggiornamento ed integrazione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

Vista la deliberazione n. 49/2014 del 22 agosto 2014, con cui questa Sezione ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale della Provincia di Imperia, così come risultante dalle sopracitate deliberazioni del Consiglio Provinciale della Provincia di Imperia;

Richiamate le precedenti deliberazioni di questa Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 87/2017/PRSP del 9 novembre 2017, n. 97/2018/PRSP del 24 maggio 2018 e n. 75/2019/PRSP dell'11 settembre 2019, relative allo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale della Provincia di Imperia, rispettivamente, al termine degli esercizi 2016, 2017 e 2018;

Richiamata altresì la deliberazione di questa Sezione n. 20/2020/PRSP del 28 febbraio 2020, con la quale si è accertato la coerenza e compatibilità del bilancio di previsione 2019-2021 della Provincia di Imperia, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 31 luglio 2019, con gli obiettivi finanziari programmati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell'Ente;

Esaminate le relazioni sullo stato di attuazione del suddetto piano di riequilibrio e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati nel medesimo, redatte dall'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente con riferimento al secondo semestre 2019 (ns. prot. n. 0008964-15/04/2020-SC_LIG-T85-A) e al primo semestre 2020 (ns. prot. n. 0003975-04/08/2020-SC_LIG-T85-A);

Esaminati i dati e i documenti relativi al rendiconto dell'esercizio 2019 della Provincia di Imperia, come inseriti nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP);

Vista la relazione del 26 novembre 2020 (Osservazioni n. 57/2020) con la quale il competente magistrato istruttore ha dato conto delle analisi effettuate sui documenti concernenti lo stato di attuazione del menzionato piano di riequilibrio finanziario e sulle risultanze finanziarie al 31 dicembre 2019 della Provincia di Imperia;

Considerata la necessità di scorporare dall'oggetto del presente esame ogni valutazione sui profili evidenziati nella relazione trasmessa dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (SIFIP) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 223045 dell'8 ottobre 2019 e concernente la verifica amministrativo-contabile effettuata presso la Provincia di Imperia e presso la società Riviera Trasporti S.p.A., al fine di rinviarne la trattazione da parte di questa Sezione, in contraddittorio con la Provincia di Imperia, all'esito delle connesse verifiche in corso di svolgimento riguardanti i provvedimenti dalla medesima adottati ai fini della revisione straordinaria e della razionalizzazione periodica delle

partecipazioni societarie detenute, nonché il sistema dei controlli interni operanti presso la stessa Amministrazione;

Visti l'articolo 84, comma 6 e l'articolo 85, commi 1, 2, 3, lett. e), e 8-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i quali, nell'ambito delle nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, introducono disposizioni relative allo svolgimento delle funzioni della Corte dei conti;

Visto l'art. 26-*ter* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in base al quale l'efficacia di alcune delle disposizioni in materia di giustizia contabile di cui al citato art. 85 del d.l. n. 18 del 2020 è estesa fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, contenente disposizioni conseguenziali alla proroga dello stato di emergenza da COVID-19;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (nel frattempo convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), ed in particolare l'articolo 26 contenente *“Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica”*;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, che ha prorogato lo stato di emergenza da COVID-19 alla data del 31 gennaio 2021;

Visto il decreto del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 16 del 20 marzo 2020, recante misure organizzative ed indicazioni di massima per la Sezione regionale di controllo per la Liguria in relazione all'esercizio delle funzioni di controllo, emesso in attuazione dell'art. 85, comma 2, del citato d.l. n. 18 del 2020, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 3 aprile 2020, recante *“Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto-legge n. 18/2020”*;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 153 del 18 maggio 2020, recante “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 131 del 22 maggio 2020.

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020, recante "Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 269 del 29 ottobre 2020;

Vista l'ordinanza n. 80/2020 del 26 novembre 2020, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria ha convocato la Sezione medesima in camera di consiglio per il giorno 10 dicembre 2020 per pronunciarsi in merito allo stato di attuazione del piano di riequilibrio della Provincia di Imperia e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati nel medesimo;

Vista la nota della segreteria della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 0005528-26/11/2020-SC_LIG-T85-P del 26 novembre 2020, con la quale sono state trasmesse ai competenti organi della Provincia di IMPERIA le copie delle ordinanze di convocazione e della ridetta relazione del magistrato istruttore;

Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, cons. Claudio Guerrini;

PREMESSO

La presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art. 243-*quater* della legge 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il quale prevede che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti vigilino costantemente sull'esecuzione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, adottando al riguardo apposita pronuncia in cui, tra l'altro, si dà conto dell'eventuale grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano.

Con la disposizione richiamata, il legislatore ha inteso assicurare che l'idoneità del piano rispetto alla necessità di risanamento finanziario dell'Ente sia verificata non solo

all'atto della sua approvazione ma anche alla prova del concreto operare delle misure correttive ivi previste nel corso dell'intera durata del piano stesso.

Come emerge dalla deliberazione di orientamento generale n. 36/SEZAUT/2016/QMIG della Sezione delle autonomie, il compito assegnato in tale sede alle sezioni regionali di controllo non si risolve nel mero riscontro contabile del conseguimento dei singoli obiettivi finanziari programmati nel piano, bensì comporta un'analisi continua della complessiva situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'Ente, che tenga conto anche di ogni eventuale elemento sopravvenuto in grado di influire significativamente sullo scenario finanziario di riferimento, nonché una valutazione costantemente aggiornata di tale situazione, che consenta di accertare concretamente l'attuale e persistente adeguatezza dei mezzi e delle risorse originariamente previste nel piano rispetto alle esigenze di riequilibrio.

Ciò in quanto l'obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario è da individuarsi nel superamento, anche graduale, degli squilibri finanziari rilevati e nel raggiungimento e consolidamento di una situazione di equilibrio strutturale di bilancio dell'ente.

Nell'ambito di questa impostazione, tesa a privilegiare una visione dinamica dei profili finanziari e contabili riguardanti il piano di riequilibrio, per l'attività di accertamento delle sezioni regionali costituiscono principale e indispensabile ausilio le relazioni semestrali sullo stato di attuazione e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano che gli organi di revisione economico-finanziaria sono tenuti a trasmettere in base alla disposizione legislativa sopra richiamata.

FATTO E DIRITTO

1. Preliminare nota di metodo. Con le precedenti deliberazioni n. 87/2017/PRSP, n. 97/2018/PRSP e n. 75/2019/PRSP questa Sezione si è già pronunciata sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale della Provincia di Imperia nel periodo dalla data di approvazione del piano stesso sino al 31 dicembre 2018.

Dopo che nell'ultima delle citate deliberazioni è stato rilevato, per la prima volta dall'inizio della sua attuazione, uno scostamento dei risultati finanziari al 31 dicembre 2018 rispetto agli obiettivi generali intermedi stabiliti nel piano, si procede ora ad una valutazione aggiornata con riferimento alla situazione esistente al termine dell'esercizio

2019, rammentando che le previsioni di bilancio relative a tale esercizio erano state da questa Sezione ritenute coerenti e compatibili con le esigenze di riequilibrio finanziario dell'Ente con la deliberazione n. 20/2020/PRSP.

Per il fine proposto, la presente analisi si basa, non tanto sulle scarse informazioni contenute nelle relazioni di monitoraggio prodotte dall'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, quanto soprattutto sui dettagliati rapporti periodici predisposti dal Settore Amministrazione Finanziaria-Risorse Umane della stessa Amministrazione Provinciale di Imperia, nonché sugli ulteriori elementi conoscitivi acquisiti mediante accesso alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) e al canale "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente. I dati e le informazioni in tal modo raccolti a disposizione hanno offerto un quadro completo della situazione osservata, facendo venir meno la necessità di svolgere ulteriori attività istruttorie in contraddittorio con l'Ente.

Sebbene la documentazione esaminata contenga anche indicazioni in merito ai successivi sviluppi delle misure di risanamento nel primo semestre dell'anno 2020, tuttavia la presente trattazione si conforma a quanto stabilito nell'articolo 114-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in base al quale la verifica sullo stato di attuazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale in tale periodo deve essere effettuata dalle competenti sezioni regionali della Corte dei conti nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre dell'anno 2020, la quale dovrà riguardare l'intero anno e tener conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In aderenza a tale disposizione, pertanto, tutte le risultanze finanziarie e gestionali afferenti all'anno 2020, saranno sottoposte alla valutazione di questa Sezione solo a seguito della ricezione della prossima relazione che il Collegio dei revisori presenterà con riferimento ai risultati finanziari al 31 dicembre 2020.

2. Ulteriore osservazione preliminare. Come accennato, le relazioni di monitoraggio riferite al periodo considerato in questa sede e presentate dal Collegio dei revisori nella nuova composizione recentemente assunta risultano contraddistinte da un'accentuata sinteticità, limitandosi, per un verso, all'esposizione aggiornata solo di alcune evidenze finanziarie generali riferite agli equilibri di bilancio dell'Ente e, per altro verso, a meri

rinvii a contenuti esposti nei menzionati rapporti periodici provenienti dai competenti uffici della stessa Amministrazione Provinciale. Tale circostanza si rivela poi particolarmente evidente nell'ultima relazione pervenuta, predisposta in data 3 agosto 2020, la quale pur dovendo necessariamente trattare delle risultanze definitive derivanti dal rendiconto dell'esercizio 2019 per verificarne la conformità rispetto agli obiettivi prefissati nel piano di riequilibrio, si risolve invece in poche righe contenenti elementi informativi di scarsa utilità.

Appare chiaro come tale *modus operandi* non pone questa Sezione nelle condizioni di assicurare un proficuo ed obiettivo controllo sull'evoluzione dell'esecuzione del piano di riequilibrio e di adottare le conseguenti deliberazioni con riferimento alla situazione finanziaria e gestionale aggiornata dell'Amministrazione interessata.

Ciò posto, si rappresenta per il futuro la necessità che le relazioni in questione contengano l'indicazione di tutti i dati ed elementi specifici utili a questa Sezione per formare un'autonoma valutazione sul grado di attuazione del piano, ivi compresi, tra l'altro, sia un'analisi dettagliata dello stato di realizzazione delle singole misure previste tanto sul versante delle entrate che delle spese, con relativa rappresentazione del confronto tra risultati finanziari conseguiti e obiettivi attesi, sia la formulazione dei necessari giudizi di attendibilità e congruità delle poste finanziarie esaminate, in particolare delle quote accantonate a vario titolo sul risultato di amministrazione, e della corretta gestione delle quote vincolate e destinate sul medesimo risultato.

3. Note introduttive. Prima di procedere alla disamina specifica dei dati utili per le valutazioni di competenza, si premettono ancora le seguenti notazioni di carattere generale.

3.1 In questa sede, la gestione finanziaria dell'esercizio 2019 può essere esaminata sulla base delle risultanze definitive del relativo rendiconto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 29 luglio 2020, alle quali si riferisce in particolare l'ultimo rapporto periodico dell'Amministrazione predisposto in data 30 luglio 2020.

Poiché i dati ivi emergenti non mostrano scostamenti di rilievo rispetto a quelli già noti in base al verbale di pre-consuntivo dell'esercizio, ai fini della presente analisi conservano validità ed interesse anche i contenuti del precedente rapporto periodico dell'Amministrazione del 20 febbraio 2020 che considerava appunto le evidenze

contabili ancora provvisorie, nonché le considerazioni svolte nella relazione di monitoraggio dell'organo di revisione del 3 aprile 2020.

Un'opera di verifica e confronto è stata inoltre compiuta prendendo visione anche dell'intera documentazione di accompagnamento al rendiconto dell'esercizio 2019 ovvero, in particolare, della relazione sulla gestione di cui all'articolo 151, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) predisposta dal Dirigente responsabile dei Servizi Finanziari, nonché della relazione del Collegio dei revisori del 10 luglio 2020.

3.2 Per ragioni di economia espositiva, nella presente esposizione non si procede a ripercorrere le varie evoluzioni che hanno interessato il contesto normativo riguardante il comparto delle Province e il relativo scenario finanziario di riferimento. Per la disamina puntuale di tali profili si fa integrale rinvio alle precedenti deliberazioni di monitoraggio di questa Sezione in cui è stato evidenziato come tali evenienze di carattere esogeno abbiano determinato, fin dall'inizio dell'attuazione del piano di riequilibrio della Provincia di Imperia, una profonda alterazione delle condizioni generali e finanziarie di partenza sulla cui base il medesimo era stato elaborato, con la conseguente necessità per l'Ente di ricercare soluzioni nuove e aggiuntive per poter aspirare a realizzare in modo stabile gli obiettivi di risanamento prestabiliti.

In particolare, per quanto concerne i fattori e le variabili incidenti sul quadro finanziario rappresentato nelle previsioni di bilancio per il 2019, si richiama la deliberazione n. 20/2020/PRSP in cui, come già accennato, sono stati evidenziati alcuni segnali di mutamento nella legislazione più recente che vanno in un senso migliorativo delle prospettive finanziarie del complesso delle Province.

3.3 Giova infine segnalare in premessa che, in linea con le precedenti esternazioni, anche con riferimento alla situazione finanziaria alla fine dell'esercizio 2019 il Collegio dei revisori ha sostanzialmente espresso un parere generale positivo circa l'andamento della concreta realizzazione del piano di riequilibrio, in particolare affermando, nella relazione di monitoraggio del 3 aprile 2020, che *“non sussistono per quanto noto elementi in grado di compromettere gli equilibri di bilancio e il percorso di riequilibrio pluriennale”* e che i dati finanziari generale emersi alla fine dell'esercizio 2019 *“fanno ritenere che la situazione finanziaria dell'Ente non desti motivi di particolare preoccupazione”*.

4. L'equilibrio di bilancio di parte corrente alla luce della gestione finanziaria dell'esercizio 2019. Uno dei principali obiettivi di risanamento perseguiti dall'Ente mediante il piano di riequilibrio consiste nel riacquisto della capacità di garantire, sia in sede previsionale che all'esito della gestione finanziaria di esercizio, il corretto conseguimento degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, in particolare di quello di parte corrente, in modo certo e duraturo e secondo le regole ordinarie, ovvero senza dover ricorrere a misure ed istituti aventi caratteri di eccezionalità e, spesso, di non ripetitività, straordinariamente ammessi soltanto nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

4.1 La tabella di seguito proposta offre una rappresentazione riassuntiva dei saldi finanziari conseguiti dalla Provincia di Imperia nelle gestioni finanziarie degli esercizi dal 2015 al 2019, messi a confronto con i valori previsti nel piano di riequilibrio, oltre che le previsioni contenute nel piano per il periodo 2020-2022.

Per quanto concerne in particolare l'ultimo esercizio concluso, i dati ivi riportati riflettono le evidenze del prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) che viene riprodotto nell'ultimo rapporto periodico dell'Amministrazione e con il quale, tra l'altro, viene data dimostrazione del raggiungimento delle condizioni di equilibrio richieste dall'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

In base alla tabella emerge che, per la prima volta dall'inizio dell'attuazione del piano di riequilibrio, nell'esercizio 2019 la gestione di parte corrente genera un saldo positivo, pari a euro 2.010.335,12, tra il totale dei primi tre titoli dell'entrata (euro 40.690.364,56) e la somma della spesa del Titolo I, dei rimborsi dei prestiti e della quota di disavanzo di amministrazione da ripianare nell'esercizio (euro 38.680.029,44). Tale risultato viene conseguito senza una particolare incidenza di entrate aventi carattere non ripetitivo (come, ad esempio, quelle da sanzioni per violazioni del Codice della strada), le quali anzi sono quantificate in un importo inferiore rispetto alle spese per le quali può predicarsi la stessa natura straordinaria (come, ad esempio, quelle derivanti da sentenze esecutive di condanna).

In tali dati, dunque, trovano conferma le previsioni iniziali di bilancio formulate per l'esercizio le quali appunto, come già rilevato nelle precedenti deliberazioni n. 75/2019/PRSP e n. 20/2020/PRSP, basandosi sugli effetti finanziari migliorativi attesi a seguito delle recenti novità legislative riguardanti il comparto delle Province, fornivano rappresentazione della possibilità di realizzare una situazione di equilibrio finanziario senza la necessità di destinare altre entrate eccezionali alla parte corrente del bilancio, come invece avvenuto nei precedenti esercizi di attuazione del piano.

Le risultanze a consuntivo di parte corrente, inoltre, mostrano un rassicurante riallineamento alle ipotesi prospettate, sia pure in condizioni di contesto istituzionale e finanziario assai diverse, nel piano di riequilibrio, il quale per tale fase stimava una differenza di parte corrente positiva per euro 1.972.433,79. Rispetto a tali previsioni, risalenti al 2014, le condizioni di equilibrio vengono garantite dalla riduzione del titolo primo della spesa a fronte della contrazione delle entrate da trasferimenti.

4.2 Nei propri rapporti di monitoraggio, oltre che nei documenti accompagnatori del rendiconto dell'esercizio, l'Amministrazione ha fornito ampia illustrazione dei dati disaggregati della gestione nel 2019 delle entrate e delle spese, sia di parte corrente che di parte capitale.

Visto il saldo ampiamente positivo della gestione di parte corrente e il corretto raggiungimento degli equilibri di bilancio, in questa sede non si ritiene necessario esporre l'analisi di dettaglio che è stata compiuta sulle varie poste in cui si articolano i valori complessivi, anche perché da essa non sono emerse notazioni di rilievo, né sul piano della

attendibilità degli accertamenti in entrata, misurabile anche in base ai relativi indici di riscossione, né sul piano di eventuali anomale evoluzioni di settori della spesa.

È qui sufficiente rilevare che la spesa corrente complessiva mostra nel 2019 soltanto un lieve incremento (+ euro 269.800,98) rispetto al 2018.

Nella suddivisione della spesa, l'aumento più rilevante si registra nel macroaggregato 04-Trasferimenti correnti, la cui espansione per natura può ricollegarsi alle analoghe oscillazioni avvenute in entrata. E così, a titolo di esempio, salgono, rispettivamente, i servizi all'istruzione nella Missione 04 (in particolare i fondi per le scuole con studenti portatori di *handicap* dai precedenti euro 150.000 circa passano approssimativamente a euro 476.000, in linea con l'aumento dei corrispondenti trasferimenti regionali) e i trasferimenti per rifiuti nella Missione 09-Programma 03 (gli euro 547.000 ivi iscritti sono contributi trasferiti ai Comuni coperti da entrata specifica). Cessano, invece, le spese per i servizi per l'impiego, definitivamente transitati alla nuova agenzia regionale.

Si conferma infine che, come già riferito nelle precedenti deliberazioni di monitoraggio, per l'effetto congiunto dell'assenza di qualsiasi ingresso di unità lavorative correlato a meccanismi di *turn over*, dei trasferimenti di personale conseguenti ai processi di mobilità di cui alla legge n. 190 del 2014, nonché delle misure organizzative contemplate dal piano di riequilibrio, anche nel 2019 la spesa di personale si colloca ad un livello ampiamente inferiore rispetto sia a quello esistente all'inizio dell'attuazione del piano sia agli obiettivi di riduzione fissati nel medesimo. Ne discende anche che nessun problema l'Ente incontra per il rispetto dello specifico limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge dicembre 2006, n. 296.

In materia di personale l'Amministrazione dedica ampia parte dei propri rapporti periodici di monitoraggio al tema delle assunzioni giudicate necessarie per rinforzare la ridotta dotazione organica esistente. Al riguardo, ha informato circa l'adozione del programma del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, illustrando i criteri seguiti per la determinazione degli spazi assunzionali disponibili in base alla vigente normativa, nonché i dettagli del piano di acquisizione di personale divenuto operativo già nel corso del corrente anno 2020, con indicazione dei relativi riflessi sul piano della spesa. Ha, altresì, fornito aggiornamenti in ordine alle modifiche

apportate al Piano di riassetto organizzativo che definisce la macrostruttura dell'Ente ai sensi dell'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Tali aspetti gestionali continueranno ad essere monitorati nel loro sviluppo e nel loro rapporto con le esigenze di risanamento dell'Ente nell'ambito dell'esame delle future relazioni sulla verifica dell'attuazione del piano di riequilibrio.

5. Il risultato di amministrazione. L'altro importante indice di riequilibrio che il piano pluriennale della Provincia di Imperia mira a realizzare è dato dal conseguimento di risultati di amministrazione stabilmente non negativi, situazione invero questa che, grazie alle misure previste dal piano e alle opportunità offerte dai principi applicabili alla relativa procedura, già si era prodotta a conclusione del primo esercizio di attuazione del medesimo, ovvero il 2014, per essere poi mantenuta anche negli esercizi successivi prima del 2018, chiusosi invece in disavanzo di amministrazione per euro 2.299.181,43.

5.1 I due schemi seguenti riproducono i dati relativi, rispettivamente, alla determinazione del risultato di amministrazione e alla sua composizione al 31 dicembre 2019, secondo le risultanze del rendiconto approvato.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 - DETERMINAZIONE

Fondo iniziale di cassa		18.540.652,72
Riscossioni	(+)	45.887.175,83
Pagamenti	(-)	46.729.582,83
Saldo finale di cassa	(+)	17.698.245,72
Residui attivi	(+)	27.622.086,37
Residui passivi	(-)	34.192.748,00
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti	(-)	564.877,29
Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)	865.149,59
Avanzo di amministrazione	(+)	9.697.557,21

Fonte: Elaborazione su dati di rendiconto 2019.

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 (A)		9.697.557,21
Parte accantonata		
- Fondo Ant. Liq. DL 35/2013	0,00	
- Fondo perdite società partecipate	551.975,00	
- Fondo contenzioso	250.000,00	
- Altri accantonamenti	283.936,84	
- Fondo crediti dubbia esigibilità	2.825.850,19	
	Totale parte accantonata (B)	3.911.762,03
Parte vincolata		
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	238.441,07	
- Vincoli derivanti da trasferimenti	2.773.875,01	
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.265.988,71	
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.379.448,54	
- Altri vincoli	0,00	
	Totale parte vincolata (C)	5.657.753,33
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	31.911,39
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	96.130,96

Fonte: Elaborazione su dati di rendiconto 2019.

Secondo i dati certificati dall'Amministrazione con il parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria, alla fine del 2019 la Provincia di Imperia consegue un risultato nominale di amministrazione di euro 9.697.557,21, nell'ambito del quale, dopo l'applicazione delle varie quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, si distingue un pur minimo avanzo in termini di parte disponibile, pari a euro 96.130,96.

Non presentandosi fattori di squilibrio inattesi, come invece verificatosi nel 2018, la gestione dell'esercizio 2019 ha consentito il ritorno al segno positivo per la situazione di amministrazione e, quindi, in sostanza, l'integrale assorbimento del disavanzo creatosi al termine dell'esercizio precedente. Ciò nondimeno, in conformità alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 20 giugno 2019 relativa alle modalità di recupero del suddetto precedente disavanzo, l'Ente ha correttamente applicato alla prima annualità compresa nel bilancio di previsione 2020-2022 la seconda e ultima quota di ripiano, pari a euro 1.532.787,32.

Sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni di monitoraggio e nella documentazione allegata al rendiconto di esercizio, si è potuto verificare positivamente

la corretta determinazione delle poste vincolate e destinate che compongono il risultato di amministrazione finale al 31 dicembre 2019. A questo proposito, senz'altro utili si rivelano gli allegati apposti alla relazione sulla gestione che accompagna il rendiconto dell'esercizio 2019 in cui si dà conto del dettaglio degli utilizzi nell'esercizio delle quote vincolate.

Per quanto concerne alcune delle poste accantonate, invece, il giudizio circa la congruità della relativa consistenza deve tener conto delle seguenti considerazioni.

5.2 Riguardo al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), che pur subisce un significativo aumento rispetto all'importo da rendiconto 2018 (euro 2.483.045,37), si osserva anzitutto che l'organo di revisione non fornisce, né nelle relazioni di monitoraggio né nel parere emanato sulla bozza di rendiconto 2019 ai fini dell'approvazione consiliare del 10 luglio 2020, una specifica attestazione dell'esito della verifica di congruità, il quale viene invece dedotto implicitamente dalla valutazione favorevole espressa con riferimento al rendiconto nel suo complesso.

Ciò premesso, va ribadita la notazione in passato già evidenziata per cui nel calcolo dell'importo di tale fondo non vengono ricompresi gli specifici residui attivi su cui si riferisce al successivo punto 6 di questa deliberazione, alcuni dei quali, pur essendo correlati a situazioni creditorie verso altre pubbliche amministrazioni e, quindi, legittimamente non soggetti ad obbligo di accantonamento, continuano a suscitare perplessità in ordine alla effettiva sussistenza della ragione del loro mantenimento in contabilità.

Nel Fondo perdite società partecipate viene conservato l'accantonamento di euro 551.975 già iscritto nel rendiconto del 2018 in relazione ai risultati economici negativi registrati dalla società Riviera Trasporti S.p.A. (partecipata all'84,44 per cento) nel bilancio dell'esercizio, posto che la perdita di esercizio non è stata ancora oggetto di ripiano.

In argomento, si nota che in ordine alla determinazione di tale accantonamento non viene fornita alcuna delucidazione in nessuna delle varie relazioni esaminate, né dell'Amministrazione né del Collegio dei revisori.

Il Fondo contenzioso è stato inizialmente determinato in euro 579.953 in sede di pre-consuntivo e con riferimento al risultato di amministrazione presunto, mentre

risulta poi definitivamente iscritto nel rendiconto 2019 per il minore importo di euro 250.000.

La ragione di tale riduzione, rilevabile anche in rapporto con l'accantonamento operato nel precedente rendiconto 2018, è chiarita nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto del 2019 ed è connessa con i provvedimenti assunti dalla Provincia riguardo al contenzioso in essere con la menzionata società partecipata Riviera Trasporti S.p.A., in virtù dei quali è stata stimata una forte diminuzione dei rischi di subire esborsi finanziari. Il tema si inserisce nel quadro dei rapporti con tale società che verranno considerati nel punto 7 di questa deliberazione, al quale pertanto si fa rinvio.

Altre particolari osservazioni non emergono in ordine allo stato del restante contenzioso in essere e, in particolare, delle vertenze aventi ad oggetto richieste risarcitorie nei confronti della Provincia dalle quali potrebbe scaturire, in caso di soccombenza, un aggravio di spesa, di cui, comunque, le relazioni di monitoraggio dell'Amministrazione hanno prodotto circostanziati aggiornamenti.

6. Gestione dei residui attivi e passivi. L'ultimo rapporto periodico dell'Amministrazione riporta, come di consueto, due prospetti finalizzati all'analisi dei dati generali riguardanti la situazione dei residui.

Con il primo viene data rappresentazione schematica del grado di realizzo nel triennio 2017-2019 delle partite contabili provenienti dagli esercizi precedenti. Tra le notazioni possibili si segnala la conferma del basso indice di riscossione delle entrate correnti, pari al 40 per cento dei residui attivi esistenti ad inizio esercizio, seppur in crescita rispetto ai dati degli esercizi precedenti (32 per cento a fine 2017 e 28 per cento a fine 2018). Nel dettaglio, è stato incassato il 57 per cento dei residui iniziali del Titolo I, il 30 per cento per il Titolo II e il 22 per cento per il Titolo III.

La seconda tabella evidenzia l'anzianità dei residui conservati in bilancio a fine esercizio 2019. Anche in questo caso l'attenzione è attirata soprattutto dall'ancora elevata mole di residui attivi risalenti ad esercizi assai pregressi, in particolare per quanto riguarda i Titoli II e III che presentano significative percentuali di partite derivanti dagli esercizi 2014 e precedenti.

Elementi aggiornati di dettaglio vengono poi forniti con riferimento alle seguenti poste contabili attive tuttora conservate in contabilità, su ciascuna delle quali la

Sezione, a partire dalla deliberazione n. 75/2019/PRSP (paragrafo 5.2) e poi nella deliberazione n. 20/2020/PRSP (paragrafo 2.4), ha focalizzato uno specifico interesse in relazione ai possibili riflessi che le relative evoluzioni possono determinare nella valutazione del risultato di amministrazione di fine esercizio rappresentato in sede di rendiconto.

a) Codifica 20101.01.2000 (Concorso dello Stato negli oneri di ammortamento mutui), vari esercizi di provenienza.

Codifica 60300.01.1002 (Mutuo per finanziamento lavori di costruzione complesso ...), esercizi di provenienza 1989 e 1992.

Entrambe le poste si riferiscono alla fattispecie relativa alla realizzazione di lavori sul compendio immobiliare denominato “ex Caserma Revelli” sito nel territorio del Comune di Taggia (IM), per la cui puntuale ricostruzione si rimanda al punto a) del paragrafo 5.2 della deliberazione n. 75/2019/PRSP.

Il relativo *iter* amministrativo non ha mostrato significativi avanzamenti, né finora ha sortito effetto la verifica compiuta presso le competenti sedi ministeriali con la finalità di ottenere l’autorizzazione alla destinazione dei finanziamenti ad un progetto alternativo, eventualmente previa devoluzione del mutuo sottostante.

Sotto il profilo contabile, nell’ultimo rapporto periodico dell’Amministrazione si segnala la possibilità di effettuare a fine esercizio un apposito accantonamento per l’eventuale estinzione anticipata del mutuo e l’eliminazione dei residui relativi ai contributi ministeriali a copertura. A tal fine verrebbero utilizzate le risorse che dovrebbero derivare dall’entrata straordinaria conseguente all’alienazione del plesso Caserma dei Vigili del Fuoco, per la quale l’Ente ha acquisito in data 10 luglio formale manifestazione d’interesse all’acquisto. Quanto all’incidenza sui risultati del 2019, dalla relazione sulla gestione allegata al relativo rendiconto risulta che, le quote vincolate sul risultato di amministrazione, per contrazione di mutui per investimenti, incorporano anche un importo non specificato che si riferisce alle risorse destinate all’ex Caserma Revelli.

Ciò esposto, in attesa dei futuri sviluppi della situazione, rimane ancora sospesa qualsiasi valutazione di questa Sezione, sia per quanto concerne gli aspetti gestionali

riferiti all'esecuzione dell'opera e all'operazione di finanziamento, sia con riguardo al relativo trattamento contabile.

- b) Codifica 20101.02.4100 (Finanziamento attività FSE), provenienza esercizio 2012.
- c) Codifica 20101.02.4310 (Trasferimenti per incentivi all'assunzione), provenienza esercizio 2012.

Il primo residuo, già esaminato al punto b) del paragrafo 5.2 della precedente deliberazione n. 75/2019/PRSP, attiene ad una posizione di credito vantata nei confronti della Regione Liguria nell'ambito di una complessa vicenda relativa alla gestione da parte della Provincia di finanziamenti comunitari del Fondo Sociale Europeo e connessa anche a un contenzioso instaurato con alcuni soggetti beneficiari (ENAIP e ENFAP), conclusosi con pronunce definitive di senso favorevole alla Provincia medesima.

Anche la seconda posta indicata, per la quale si rimanda al punto c) del paragrafo 5.2 della deliberazione n. 75/2019/PRSP, concerne risorse di provenienza regionale relative alla gestione di finanziamenti comunitari del Fondo Sociale Europeo.

Per entrambe le fattispecie, la Provincia conferma le proprie pretese creditorie verso la Regione Liguria e segnala di aver affidato (con provvedimento assunto nel corso del 2020 con oggetto "Azioni legali per recupero crediti nei confronti di Regione Liguria relativi alla gestione di finanziamenti comunitari finalizzati alla realizzazione di corsi di formazione professionale") apposito incarico legale con mandato ad intraprendere le iniziative opportune e ogni facoltà di legge utili al relativo soddisfacimento.

- d) Codifica 20101.02.8600 (Finanziamento corsi triennali - 3 annualità-Fondi Ministeriali), provenienza esercizi 2009 e 2010.
- e) Codifica 20101.02.8800 (Finanziamento corsi triennali - 2 annualità - Fondi Ministeriali), provenienza esercizi 2009 e 2012.

Similare e sostanzialmente non innovativo è l'aggiornamento segnalato per tali poste, già considerate al punto f) del paragrafo 5.2 della deliberazione n. 75/2019/PRSP e relative alla gestione in regime di avvalimento di risorse ministeriali destinate al finanziamento di corsi di formazione.

Al riguardo, infatti, dall'ultimo rapporto periodico di monitoraggio si apprende che, in attesa dell'esito del recupero avviato per vie legali, gli uffici hanno comunque

provveduto, anche nel corrente anno 2020, a sollecitare nuovamente il pagamento del credito vantato.

f) Codifica 30500.02.0073 (Rimborso da enti e privati - quote a loro carico su spese): residui vari risalenti dal 2003 al 2017.

Si tratta di importi dovuti dal Ministero dell'Istruzione a titolo di rimborso di spese sostenute per i locali sede del Provveditorato agli Studi, già considerati al punto g) del paragrafo 5.2 della deliberazione n. 75/2019/PRSP.

Si afferma avvenuta nel corso del 2020 la trasmissione al Tribunale di Genova del relativo decreto ingiuntivo

7. Mancata conciliazione dei reciproci rapporti creditori e debitori con Riviera Trasporti S.p.A. Anche per gli effetti potenzialmente derivanti sul piano della affidabilità dei saldi finanziari risultanti nei rendiconti della Provincia di Imperia, già nella citata deliberazione n. 20/PRSP/2020 (paragrafo 2.5) è stata fornita una descrizione dettagliata dei termini in cui, con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2018, sono emerse importanti differenze tra le scritture contabili della Provincia e della società partecipata Riviera Trasporti S.p.A. in ordine alla registrazione delle reciproche posizioni creditorie e debitorie.

Come già riferito dalla Sezione, nel corso del 2019, in particolare con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 31 luglio 2019 cui ha fatto seguito la deliberazione n. 54 del 15 novembre 2019, l'Ente ha intrapreso un percorso finalizzato a realizzare il necessario allineamento delle contabilità in questione.

A questo scopo, la principale soluzione progettata si fonda sul riconoscimento a favore della società partecipata di un contributo straordinario *una tantum*, a compensazione ed integrazione dell'attuale corrispettivo chilometrico del servizio rimasto inalterato sin dal 2002, nonché a tacitazione delle pretese creditorie pari a euro 8.982.797 a tal proposito vantate dalla società nell'ambito di contenziosi promossi nei confronti della Provincia stessa. L'effettiva attribuzione del contributo è previsto che avvenga mediante assegnazione in proprietà di un compendio immobiliare del valore ufficialmente stimato di euro 5.771.692,69 ed è poi subordinata a un duplice ordine di condizioni. In primo luogo, si prevede che la società pervenga ad un congruo aggiornamento del Piano industriale di risanamento già adottato ai sensi dell'art. 14

TUSP e che lo stesso Piano ottenga l'asseverazione di competente *Advisor* ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lett. d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare). In secondo luogo, viene richiesta l'assunzione da parte della società di un formale impegno sia per il riallineamento delle proprie scritture contabili attraverso l'eliminazione dei crediti non riconosciuti dalla Provincia, sia per la rinuncia ai cennati giudizi instaurati nei confronti della Provincia.

Ciò rammentato, si osserva ora che la verifica dei crediti e debiti reciproci con Riviera Trasporti S.p.A. al 31 dicembre 2019 continua a manifestare rilevanti discordanze nelle rispettive contabilità, così riassumibili.

Nel bilancio di esercizio da ultimo approvato dalla società figurano in particolare i seguenti crediti verso l'Ente di controllo che, tuttavia, non trovano riscontro in corrispondenti partite contabili (residui passivi) del rendiconto di quest'ultimo:

- euro 5.771.692,69, corrispondenti al sopra menzionato contributo straordinario deliberato dalla Provincia;
- euro 735.490,08, relativi a rimborsi IVA derivanti dai contratti di servizio di trasporto pubblico locale (d'ora innanzi, TPL) in base alla legge 7 dicembre 1999, n. 472, i quali, però, a decorrere dal 2011 non vengono più corrisposti tramite le province delle Regioni a statuto ordinario.

Per quanto attiene quest'ultima posta, la Provincia, ritenendosi giustamente ancora obbligata ad adottare misure per la definitiva riconciliazione delle scritture contabili e pur proseguendo doverosamente nelle verifiche sulla fondatezza della pretesa, ha prudenzialmente allocato nel bilancio di previsione 2020-2022 uno stanziamento di pari importo in apposito capitolo di spesa.

Più problematico rimane il ricomponimento del contrasto riguardante la prima fattispecie, soprattutto sul piano della reale possibilità che si concluda l'operazione così come ideata dalla Provincia e, in qualche modo, avallata dalla società.

Ciò in quanto, secondo le informazioni più recenti disponibili, la società medesima, quantunque abbia iscritto in bilancio il credito relativo al contributo straordinario atteso, non ha ancora soddisfatto nessuna delle condizioni fissate dalla Provincia per procedere effettivamente all'assegnazione in proprietà dell'immobile. In particolare, non ha prodotto l'adeguamento del Piano di risanamento industriale

precedentemente elaborato, né ha formalmente rinunciato ai contenziosi pendenti, per la cui definizione, peraltro, sono state fissate le udienze a data assai prossima.

Sotto il profilo contabile, invece, il disallineamento tra le risultanze finanziarie della Provincia e quelle economico-patrimoniali della società può trovare spiegazione nel fatto che, in base ai termini della considerata operazione, l'obbligazione assunta dalla Provincia non sarebbe suscettibile di manifestazione finanziaria da registrarsi nel conto del bilancio. In altre parole, in questo specifico caso la riconciliazione della contabilità della Provincia dovrebbe avvenire attraverso l'iscrizione del debito nelle scritture patrimoniali.

In ogni caso, riguardo al tema in questione, nell'evidenziare come la situazione descritta non sia ancora giunta a completa definizione e necessita pertanto di nuovi aggiornamenti, occorre, altresì, ricordare che il tema della mancata conciliazione delle scritture contabili della Provincia e di Riviera Trasporti S.p.A. costituisce uno degli oggetti di una verifica amministrativo-contabile effettuata dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (SIFIP) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il cui procedimento, ancora in corso di definizione, è costantemente monitorato da questa Sezione.

8. Elementi informativi integrativi. Soprattutto i rapporti periodici di monitoraggio presentati dall'Amministrazione riportano un'ampia serie di dati ed informazioni riguardanti la situazione a fine esercizio 2019, in ordine ad ulteriori aspetti finanziari e gestionali considerati dal piano di riequilibrio o, comunque, rilevanti per la valutazione del relativo stato di attuazione.

Tra i vari temi trattati, in questa sede è opportuno dar conto, quantomeno, degli andamenti registrati nella gestione di cassa dell'Ente.

Al riguardo, si osserva che, nell'intero periodo già trascorso di attuazione del piano di riequilibrio, l'Ente non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Al 31 dicembre 2019 il fondo di cassa ammonta a euro 17.698.245,72, con una giacenza vincolata determinata in euro 1.359.755,03.

L'assenza di tensioni sul piano della gestione della liquidità (peraltro associata ad un indice di tempestività dei pagamenti conforme ai dettami normativi), rilevabile nonostante i significativi disequilibri di parte corrente registrati in passato, si spiega in

relazione alla “diluizione” nel tempo con cui sono avvenuti e avvengono i prelievi forzosi a beneficio della finanza pubblica, i quali sono applicati mediante trattenimento presso l'erario di alcune entrate tributarie proprie dell'Ente, limitatamente alla capienza degli introiti effettivamente riscossi.

Altri profili considerati nella documentazione esaminata attengono a:

- l'emersione di debiti fuori bilancio o passività potenziali, anche in connessione con lo stato del contenzioso;
- l'evoluzione dell'indebitamento dell'Ente, comprese le intervenute operazioni di rinegoziazione di debiti e l'andamento degli strumenti di finanza derivata;
- la gestione contabile dei servizi per conto terzi;
- il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale;
- la spesa per gli organi politici istituzionali.

Premesso che anche tali aspetti contribuiscono a rappresentare il grado di avanzamento del processo di riequilibrio finanziario intrapreso dall'Ente, le verifiche operate su di essi non hanno rivelato deviazioni rispetto al percorso di risanamento tracciato nel piano di riequilibrio, né profili di criticità di altro genere.

9. Conclusioni. Sulla base degli elementi ricavati dalle esaminate relazioni semestrali di monitoraggio dell'Amministrazione e del Collegio dei revisori e dall'ulteriore documentazione autonomamente acquisita, come compendiate nell'insieme delle considerazioni sopra esposte, questa Sezione ritiene di poter formulare, con riferimento alla situazione finanziaria esistente al 31 dicembre 2019, una valutazione sostanzialmente positiva circa lo stato di attuazione del piano di riequilibrio della Provincia di Imperia, nonché, più in generale, in merito al complessivo operato dell'Amministrazione Provinciale finalizzato all'obiettivo del risanamento finanziario.

Tale giudizio considera, anzitutto, il corretto conseguimento complessivo degli equilibri generali di bilancio da parte della Provincia di Imperia, ottenuto in quest'ultimo esercizio monitorato, per la prima volta dall'inizio dell'attuazione del piano, senza la necessità di ricorrere a misure aventi carattere eccezionale e di tendenziale non ripetitività.

Appaiono ugualmente confortanti anche gli altri indici generali della gestione finanziaria, quali segnatamente il risultato di amministrazione e la situazione della

liquidità, nonché gli andamenti sia delle entrate che delle spese correnti aventi carattere ordinario e ripetitivo.

All'esito della gestione finanziaria di esercizio, trovano dunque conferma le considerazioni già svolte nella precedente deliberazione n. 20/PRSP/2020, in cui sono stati esaminati i recenti mutamenti del contesto normativo generale riguardante il comparto delle Province ed evidenziati gli effetti positivi che, in virtù del loro carattere presumibilmente duraturo, essi sono potenzialmente in grado di sortire sugli sviluppi dell'attuazione del piano di riequilibrio della Provincia di Imperia.

Al contempo, nell'ambito dell'analisi del quadro finanziario complessivo della Provincia di Imperia, questa Sezione deve ancora segnalare due profili che continuano a costituire delle insidie latenti rispetto al percorso programmato verso il pieno e definitivo recupero delle condizioni di sana gestione finanziaria dell'Ente.

In primo luogo, sulla valutazione dei saldi finanziari generali pesa ancora l'incerta definizione delle poste di residui attivi oggetto di specifico monitoraggio anche in questa sede, e ciò nonostante che la Provincia, sfruttando in parte i migliorati margini di bilancio, abbia iniziato ad adottare a titolo prudenziale meccanismi contabili volti a rendere indenni gli equilibri e i risultati di bilancio da eventuali esiti negativi della gestione delle suddette poste.

Inoltre, per le dimensioni assunte dalla crisi economica e finanziaria della società partecipata Riviera Trasporti S.p.A., risulta evidente il pericolo di futuri pesanti riflessi sugli equilibri della Provincia, al momento soltanto adombrati dalla non integrale conciliazione dei rapporti creditori e debitori come risultanti dalle rispettive contabilità.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

ACCERTA

nei termini di cui in motivazione, l'avvenuto conseguimento, alla data del 31 dicembre 2019, degli obiettivi finanziari intermedi programmati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale della Provincia di Imperia adottato con le deliberazioni del Consiglio Provinciale indicate in epigrafe e approvato da questa Sezione con deliberazione n. 49/2014 del 22 agosto 2014;

INVITA

l'organo di revisione economico-finanziaria della Provincia di Imperia a redigere le future relazioni sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale della Provincia di Imperia conformandosi alle indicazioni di cui in motivazione;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente della Provincia di Imperia, al Presidente del Consiglio Provinciale della Provincia di Imperia, al Presidente del Collegio dei Revisori della Provincia di Imperia nonché, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 4, del TUEL, al Ministero dell'Interno.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 10 dicembre 2020.

Il magistrato relatore

Il Presidente

Depositata in Segreteria il 29 dicembre 2020

Il Funzionario Preposto

